

Accordo quadro ex articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
per i
Servizi di riparazione e manutenzione delle macchine da cucire e dei ferri da stiro
in uso presso la sede delle Manifatture Digitali del Cinema di Prato
CIG: B69771D12B

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**);

e

Tecno 5 S.r.l., con sede legale a Prato, in via di Gello n. 62, codice fiscale e partita IVA n° 02037270978, in persona del legale rappresentante, [omissis], di seguito denominata anche soltanto **"Affidataria"** o **"Esecutore"**;

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**;

Convengono quanto segue

Art. 1 - RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente

1. Presso la Committente, la Responsabile dell'Area Cinema e Mediateca di FST, Stefania Ippoliti (recapito e-mail: s.ippolit@fst.it) riveste il ruolo di RUP - ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto **"Codice"**) - e quello di Direttore dell'esecuzione del Contratto (nel prosieguo, anche soltanto **"DEC"**).
2. Responsabile della fase procedimentale dell'affidamento del presente contratto è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST (recapito e-mail: c.gennai@fst.it).

Art. 2 – Oggetto dell'accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro ha per oggetto i servizi di manutenzione ordinaria e di riparazione delle macchine da cucire in uso presso la sede delle Manifatture Digitali del Cinema di Prato. L'Accordo quadro disciplina le modalità di affidamento degli *Incarichi* che la Committente conferisce all'Affidataria per l'esecuzione degli interventi manutentivi di volta in volta richiesti.
2. Gli Ordini riportano il dettaglio degli interventi che l'Affidataria si impegna a eseguire per la Committente e fissano il relativo corrispettivo dovuto da quest'ultima all'Affidataria.
3. Nell'esecuzione dei servizi che costituiscono l'oggetto del presente Accordo quadro, all'Affidataria può essere richiesto di svolgere una o molteplici delle prestazioni di seguito sommariamente descritte:
 - a) Servizi di manutenzione ordinaria, semestrale di 14 (quattordici) macchine da cucire professionali, di 8 (otto) macchine da cucire portatili e di 4 (quattro) ferri da stiro in uso presso la sede delle Manifatture Digitali del Cinema di Prato;
 - b) Servizi di riparazione straordinaria delle macchine da cucire e dei ferri da stiro in uso presso la sede delle Manifatture Digitali del Cinema di Prato.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Affidataria deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultima, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall'Accordo quadro medesimo (cfr. *supra* Art. 2 commi 1 e 2). Tali Incarichi s'inquadrano tutti nella fattispecie del contratto d'appalto e assumono, ciascuno, la forma dell'Ordine.
2. Ogni singolo appalto di servizi è stipulato con la sottoscrizione di un Ordine, trasmesso dalla Committente all'Affidataria per il tramite della piattaforma telematica START o, alternativamente, per posta elettronica al seguente indirizzo: info@tecno5srl.it (o, in alternativa, all'indirizzo PEC: tecno5srl@legalmail.it).
3. Ciascun Ordine, in particolare, deve indicare:
 - a) La denominazione, l'oggetto e il numero dell'incarico;
 - b) La descrizione articolata delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
 - c) Il CIG dell'Accordo quadro;
 - d) Il CIG del contratto d'appalto di servizi (*id est*, il CIG dell'Ordine);
 - e) Il Codice commessa e la denominazione del Progetto nel quale rientrano le attività;

- f) Il Corrispettivo;
 - g) Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni (oltre a eventuali termini intermedi per interventi parziali);
 - h) I Termini temporali per l'emissione della/delle fattura/fatture.
4. La Committente non è obbligata a garantire all'Affidataria l'assegnazione di un numero minimo di Ordini.
5. L'Affidataria, presa visione del contenuto dell'Ordine, lo restituisce, sottoscritto per accettazione.
6. L'Affidataria dà avvio all'esecuzione dell'Incarico nel rispetto delle clausole in esso contenute e delle previsioni generali indicate nella presente scrittura.
8. L'incarico assunto con la sottoscrizione dell'Ordine è considerato giuridicamente alla stregua di un appalto di servizi (nella nozione offerta dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dell'Allegato I.1 al Codice). Ciascun appalto di servizi stipulato nelle forme sopra descritte deve intendersi discendente dal presente Accordo quadro e sarà soggetto alle clausole indicate nel presente documento e vigenti tra le Parti.
9. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, oppure in sua vece il Direttore operativo, controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni descritte in ciascun Incarico/Ordine. L'Affidataria, nell'esecuzione dei propri Incarichi, deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato) in linea con quanto previsto nell'Ordine. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidataria costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
10. Al termine dell'esecuzione dell'AQ, il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere sottoscritto dall'Esecutore.

Art. 4 – Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro e tariffe

1. L'importo massimo spendibile dalla Committente in esecuzione del presente Accordo è pari a **€ 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA**. Di tale ammontare sarà versato all'Affidataria il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. Il corrispettivo di ciascun Incarico è computato a misura sulla base delle tariffe prestazionali di seguito indicate:
- Per il servizio di manutenzione ordinaria, semestrale descritto all'articolo 2, comma 3 lettera a) del presente contratto, € 360,00 oltre IVA (salvo l'ulteriore addebito per la fornitura eventuale del materiale di consumo impiegato);
 - Per i servizi di riparazione descritti all'articolo 2, comma 3 lettera b) del presente contratto, € 25,00 oltre IVA ("diritto di chiamata", costo fisso dovuto per ogni intervento/uscita) e € 35,00 oltre IVA per ogni ora di durata dell'intervento (salvo l'ulteriore addebito per la fornitura eventuale del materiale di consumo impiegato). L'importo del "diritto di chiamata" non è dovuto (e tantomeno corrisposto) qualora la necessità di eseguire l'intervento di riparazione straordinaria sia riscontrata nel corso delle verifiche effettuate sulle macchine e sui ferri nell'adempimento del servizio di manutenzione ordinaria.
3. Per l'esecuzione degli incarichi oggetto dell'Accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 5 – Revisione prezzi

1. A partire dal tredicesimo mese di esecuzione del Contratto, l'Affidataria può richiedere e la Committente può disporre che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 6 – Durata, sospensione, opzione di proroga e valore dell'Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro conserva la propria efficacia dalla data della sua stipula fino alla data del 30 aprile 2027.

Alternativamente, l'Accordo quadro si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale sopra indicato, all'esaurirsi dell'ammontare dell'Accordo quadro medesimo, precisato *supra* all'articolo 4. Diversamente ancora, infine, per unilaterale volontà della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del Codice (cfr. *infra*, comma 6 del presente articolo).

2. Gli Incarichi discendenti dal presente Accordo quadro e stipulati durante la sua vigenza conserveranno la propria efficacia per un periodo massimo di 6 (sei) mesi computati dal termine finale dell'Accordo quadro medesimo.

3. La Committente si riserva di esercitare un'opzione di proroga del presente accordo quadro per una durata di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sua data di scadenza oppure, alternativamente, dalla data di risoluzione, intervenuta *ope legis* per l'esaurimento dell'importo indicato *supra* all'articolo 4, comma 1.

4. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

5. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

6. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.

7. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidataria la sospensione dell'esecuzione di ogni singolo Incarico discendente dal presente Accordo quadro, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione dell'Incarico sospeso.

8. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidataria è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidataria, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.

9. Qualora in corso di svolgimento del servizio si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporne all'Affidatario l'esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura.

10. Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'accordo quadro è pari a € 44.000,00 (euro quaranta quattromila/00) oltre IVA.

Art. 7 – Penali e risoluzione del contratto

1. La Committente si riserva di contestare per iscritto, a mezzo PEC, qualunque condotta morosa o inadempiente dell'Affidataria che abbia determinato:

- un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini temporali indicati nel singolo Incarico, o ai termini diversamente concordati tra le Parti o, ancora, indicati dal DEC e quindi accettati dall'Affidataria medesima (ritardo nell'adempimento);
- l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro in modo difforme rispetto alle previsioni del presente contratto e/o Incarico da questo discendente (parziale inadempimento);
- una indisponibilità ingiustificata o una irreperibilità accertata dell'Affidataria medesima, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro.

2. Ricevuta la formale contestazione della condotta morosa/inadempiente per le ipotesi sopra descritte, l'Affidataria ha l'onere di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST.

3. Nel caso in cui l'Affidataria non invii le proprie giustificazioni entro il termine su scritto o nel caso in cui, pur trasmesse, tali giustificazioni non siano ritenute adeguate dalla Committente, quest'ultima potrà applicare:

- una penale di importo compreso tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno in cui si rilevi il ritardo nell'adempimento o il parziale inadempimento, nel caso, rispettivamente, di ritardo nell'esecuzione e nel caso di esecuzione difforme rispetto alle previsioni del presente contratto. Qualora il ritardo nell'adempimento o il parziale inadempimento siano relativi al solo Incarico discendente dall'Accordo quadro e non anche all'Accordo quadro stesso, l'importo della penale è computato, in una misura

compresa tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille), sulla base del valore del solo Incarico per il quale si siano verificati il ritardo e/o il parziale inadempimento;

- una penale di importo compreso tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno/fatto episodico in cui si sia verificata l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Affidataria.

4. Il computo, su base giornaliera, della penalità applicabile per il ritardo e il parziale inadempimento avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidataria avrebbe dovuto correttamente adempiere.

L'ammontare della penale per l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Affidataria sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.

5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.

6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Affidataria, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 comma 4 del Codice, assegnando alla stessa un congruo termine (non inferiore a dieci giorni) per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

7. Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate all'Affidataria, anche per una pluralità di Incarichi diversi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Affidataria sarà ritenuta gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto.

8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento, dal ritardo nell'esecuzione o dall'inesatto adempimento.

9. Resta impregiudicato il diritto della Committente a ottenere il risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico a carico dell'Affidataria tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 8 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, le fatture devono essere inviate tramite canale telematico, usando il codice univoco M5UXCR1. Prima dell'emissione delle fatture elettroniche, una "copia di cortesia" delle medesime fatture deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: s.ippoliti@fst.it, mdc@fst.it, mdcprato1@fst.it e amministrazione@fst.it;
- Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
- La fattura deve essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
- I termini temporali per l'emissione delle fatture e i relativi importi sono precisati nei singoli Ordini assegnati all'Affidataria;
- Le fatture emesse dall'Affidataria dovranno riportare nell'oggetto la descrizione dei servizi e i codici di seguito indicati:

Servizi di riparazione e manutenzione delle macchine da cucire e dei ferri da stiro in uso presso le MDC Prato

Denominazione e numero dell'ordine: ...*

CIG AQ: B69771D12B

CIG Ordine: ...*

Codice commessa: ...*

(Dato indicato nel singolo Ordine)*

- Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni d.f.f.m. e, comunque, dopo che FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

Art. 9 – Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l'Affidatario che:

- a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b) l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 – Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidataria è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidataria dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidataria aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidataria si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidataria manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidataria risulti incorrere in una delle "cause di esclusione" descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 13 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidataria, in apposita dichiarazione, ha indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all'esecuzione del presente accordo quadro stipulato con FST (il CIG attribuito

dall'A.N.AC. all'Accordo quadro è: **B69771D12B**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 14 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.

2. L'IVA è a carico di FST.

3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 15 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze – Prato, 20 maggio 2025

Per **Tecno 5 S.r.l.**
Il legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore